

COMUNE DI ROSSANA

PROVINCIA DI CUNEO

Via XII Luglio, 2 - 12020 ROSSANA (Cuneo) - Tel e Fax 017564101
Cod. Fisc. 85000270042 - Partita IVA 00466830049 - C.C.P. 15722127
E-mail: info@comune.rossana.cn.it oppure rossana@cert.ruparpiemonte.it

Reg. Ord. N° 8/2017

OGGETTO: Divieto di accensione fuochi all'aperto di qualsiasi tipo e natura.

IL SINDACO

RILEVATO:

- che l'accensione di stoppie per l'eliminazione di residui vegetali secchi, per la pulizia dei campi, delle pertinenze stradali etc., è causa frequente di incendi che provocano ogni anno ingenti danni ambientali e gravissimi danni economici;
- che i pericolosi e devastanti incendi scaturiscono anche dall'esistenza di siepi e roveti sporgenti sulle strade pubbliche, lasciati nella più assoluta incuria dai proprietari dei fondi;
- che occorre vietare lo svolgimento di operazioni che possano creare pericolo immediato di incendio.

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 353/2000, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5.

VISTA la L.R. n. 21/2013, la quale, all'art. 5 comma 3 prevede che: "La struttura regionale competente per la materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo Forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione del divieto previsto dall'articolo 11, comma 6".

CONSIDERATO che detto articolo 11, comma 6, prevede che: "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente innesco di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio".

CONSIDERATO che l'art. 14 comma 2 della L.R. 21/2013 prevede di cui all'art. 11, comma 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 353/2000"; valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dal prodotto dal Centro Funzionale.

CONSIDERATO che lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto.

VISTA la determinazione n° 1117 del 18.04.2017 della Regione Piemonte, la quale determina la grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio del Piemonte ai fini della L.R. 21/2013.

VISTI gli articoli 4 e 7 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 17 della legge regionale 23/2008.

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i..

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

Il divieto, a partire dalla data odierna e sino a cessazione a seguito di comunicazione della Regione Piemonte, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall'art. 7 comma 3 della legge regionale 16/94; Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non rappresenti infrazione alle norme del Codice Penale in materia di Foreste ed Incendi Boschivi o da leggi speciali, sarà punito con le sanzioni e le pene previste dagli articoli 10 e 11 della legge 353/2000;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune.

Rossana, il 26.04.2017



IL SINDACO
Maurizio Enrico SAROGLIA